

E' stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto del Ministero del Lavoro contenente le semplificazioni sulla documentazione da presentare per accedere ai benefici per i cd. lavori usuranti. Il provvedimento, previsto dalla legge 232/2016 (legge di bilancio per il 2017), modifica il previgente Decreto ministeriale del 20 Settembre 2011.

Per quanto riguarda i *lavoratori dipendenti del settore privato* il provvedimento solleva, con riferimento ai rapporti di lavoro instaurati a partire dal **11 gennaio 2008**, la produzione di qualsiasi documento per attestare la sussistenza del rapporto di lavoro dipendente per un periodo pari alla metà della vita lavorativa o per almeno sette anni negli ultimi dieci anni di attività lavorativa. Questi requisiti saranno verificati automaticamente dal sistema delle comunicazioni obbligatorie. Nulla cambia per quanto riguarda, invece, i rapporti di lavoro instaurati prima della predetta data. Con riferimento a tali rapporti sarà necessario **continuare a produrre almeno uno dei seguenti documenti**: il libro matricola; il libro unico del Lavoro; il libretto di lavoro; il ruolo di equipaggio; la comunicazione al centro per l'impiego di assunzione/cessazione/variazione del rapporto di lavoro.

Oltre alla documentazione sopra indicata i lavoratori impegnati **in mansioni particolarmente usuranti** ai sensi dell'articolo 2 del DM 19 maggio 1999 (soggetti che hanno svolto lavori in galleria, cava o miniera; i lavori ad alte temperature; i lavori in cassoni ad aria compressa; le attività per l'asportazione dell'amianto; le attività di lavorazione del vetro cavo; lavori svolti dai palombari; lavori espletati in spazi ristretti) e gli addetti alla **cd. linea di catena** dovranno produrre il **contratto di lavoro individuale** con indicazione dell'inquadramento e delle mansioni del lavoratore.

Per i notturni resta obbligatorio produrre il **prospetto di paga** con indicazione delle maggiorazioni per lavoro notturno e il **contratto di lavoro individuale** indicante anche il contratto collettivo nazionale, territoriale, aziendale e livello di inquadramento. Tali documenti dovranno dimostrare che il lavoratore sia stato adibito al lavoro notturno per almeno metà della vita lavorativa complessiva oppure per almeno sette anni negli ultimi dieci anni di lavoro. Gli addetti **alla conduzione di mezzi pubblici di trasporto di capienza non inferiore a nove posti** potranno dimostrare il rispetto di questo requisito alternativamente con il libro matricola, il libro unico del lavoro o libretto di lavoro. Si tratta di documenti già richiesti dall'attuale normativa.

Nulla cambia per quanto riguarda i *lavoratori dipendenti di pubbliche amministrazioni*. Per accedere alla normativa pensionistica agevolata gli interessati dovranno produrre una **certificazione del datore di lavoro pubblico** attestante lo svolgimento e la durata delle attività svolte con mansioni particolarmente usuranti ed il servizio complessivamente svolto presso le pubbliche amministrazioni e le relative retribuzioni percepite.

I benefici

Il beneficio per questi lavoratori consiste nella possibilità di andare in pensione con il vecchio sistema delle quote **se piu' favorevole** rispetto alle regole di pensionamento generali. Nello specifico gli usuranti possono andare in pensione, dal 1° gennaio 2016, con una anzianità contributiva minima di **35 anni**, una età minima pari a **61 anni e 7 mesi** ed il contestuale perfezionamento del *quorum* **97,6**. I requisiti sopra indicati si applicano con riferimento anche ai lavoratori notturni che svolgono attività lavorativa per **almeno 3 ore** (nell'intervallo ricompreso tra la mezzanotte e le cinque) nell'intero anno lavorativo; oppure per **almeno 6 ore** (sempre nell'intervallo ricompreso tra la mezzanotte e le cinque) per almeno **78 giorni** l'anno. Se il lavoro notturno è svolto per **meno di 78 giorni** l'anno, i valori di età e di quota pensionistica sono aumentati di due anni se il lavoro notturno annuo è stato svolto per un numero di giorni lavorativi da **64 a 71** e di un anno se le giornate annue in cui si è svolto il lavoro notturno sono state da **72 a 77**.

Lavori usuranti (e notturni con più di 77 notti lavorate l'anno) ¹						
Lavoratori dipendenti				Lavoratori Autonomi*		
Anno	Età	Contributi	Quota	Età	Contributi	Quota
2013-2015	61 anni e 3 mesi	35	97,3	62 anni e 3mesi	35	98,3
2016	61 anni e 7 mesi	35	97,6	62 anni e 7 mesi	35	98,6
dal 2017 al 2026	61 anni e 7 mesi	35	97,6	62 anni e 7 mesi	35	98,6
Finestra Mobile	Abolita a partire dal 1.1.2017 (sino al 31.12.2016: 12 mesi per i dipendenti, 18 mesi gli autonomi)					
1) Con almeno 3 ore lavorate nell'intervallo tra la mezzanotte e le cinque per periodi di lavoro di durata pari all'intero anno lavorativo; oppure con almeno 6 ore lavorate nell'intervallo tra la mezzanotte e le cinque del mattino per almeno 78 giorni l'anno. * Se utilizzano contribuzione accreditata nelle gestioni speciali dei lavoratori autonomi.						

Lavoratori Notturni (da 72 a 77 notti lavorate durante l'anno) ²						
Lavoratori dipendenti				Lavoratori Autonomi*		
Anno	Età	Contributi	Quota	Età	Contributi	Quota
2013-2015	62 anni e 3 mesi	35	98,3	63 anni e 3mesi	35	99,3
2016	62 anni e 7 mesi	35	98,6	63 anni e 7 mesi	35	99,6
2017-2026	62 anni e 7 mesi	35	98,6	63 anni e 7 mesi	35	99,6
Finestra Mobile	Abolita a partire dal 1.1.2017 (sino al 31.12.2016: 12 mesi per i dipendenti, 18 mesi gli autonomi)					
2) almeno 6 ore lavorate nell'intervallo tra la mezzanotte e le cinque del mattino per un periodo ricompreso tra i 72 e i 77 giorni l'anno. * Se utilizzano contribuzione accreditata nelle gestioni speciali dei lavoratori autonomi						

Lavoratori notturni (da 64 a 71 notti lavorate durante l'anno) ³						
Lavoratori dipendenti				Lavoratori Autonomi*		
Anno	Età	Contributi	Quota	Età	Contributi	Quota
2013-2015	63 anni e 3 mesi	35	99,3	64 anni e 3mesi	35	100,3
2016	63 anni e 7 mesi	35	99,6	64 anni e 7 mesi	35	100,6
2017-2026	63 anni e 7 mesi	35	99,6	64 anni e 7 mesi	35	100,6
Finestra Mobile	Abolita a partire dal 1.1.2017 (sino al 31.12.2016: 12 mesi per i dipendenti, 18 mesi gli autonomi)					
3) almeno 6 ore lavorate nell'intervallo tra la mezzanotte e le cinque del mattino per un periodo ricompreso tra i 64 e i 71 giorni l'anno. * Se utilizzano contribuzione accreditata nelle gestioni speciali dei lavoratori autonomi						

Le alternative nel 2017			
Pensione anticipata	41 anni e 10 mesi (42 anni e 10 mesi se uomini) di contributi indipendentemente dall'età anagrafica	Pensione di Vecchiaia	66 anni e 7 mesi (65 anni e 7 mesi le lavoratrici del settore privato; 66 anni ed un mese le autonome) unitamente a 20 anni di contributi
Pensione anticipata (precoci)	41 anni di contributi (sia per uomini che donne) a prescindere dall'età anagrafica se sono stati lavorati almeno 12 mesi prima del 19° anno di età. A partire dal 1° maggio 2017		
PensioniOggi.it			